



MI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "SPINI VANONI"
Via Ambrosetti 34 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. n. 0342/61012 - Fax. n. 0342/600490 - CF. 91015230146
e-mail: soic81700a@istruzione.it pec: soic81700a@pec.istruzione.it

Prot. n. 995/VII.08.02

Morbegno, 18/02/2022

L'Istituto Comprensivo 1 Morbegno "Spini-Vanoni", con Sede in Morbegno (SO) Viale Ambrosetti, 34 - C.F. 91015230146, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Pier Luigi Labbadia, nato a Lenola (LT) il 23/12/1967, residente a Talamona (SO), Via Gavazzeni, n. 180/F - C.F. LBBPLG67T23E527H;

E

Il Signor John Philip Burgess, nato a Luton (GB) il 14/08/1966 e residente a Sondrio (SO), Via Mazzini, 24 - C.F. BRGJNP66M14Z114E, madrelingua inglese;

PREMESSO

- che l'art. 7, comma 6 del D. Lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e gli artt. 43 e 44 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107) consentono il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio;
- che l'I.C. "Spini-Vanoni" di Morbegno ha ravvisato la necessità di individuare una figura idonea e disponibile a svolgere il progetto di "Conversazione con docente madrelingua inglese";
- che l'I.C. "Spini-Vanoni" di Morbegno in data 27/01/2022 ha emanato l'avviso pubblico Prot. n. 532/IV.05 per la selezione di docenti esperti madrelingua inglese;
- che la graduatoria, pubblicata con Prot. 879 del 12/02/2022 è divenuta definitiva in data 17/02/2022;
- che il Sig. John Philip BURGESS è stato individuato con atto Prot. 995/VII.08.02 del 18/02/2022 come docente esperto madrelingua inglese al quale affidare l'incarico per la realizzazione del progetto di "Conversazione con docente madrelingua inglese";
- che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e segg. c.c.;
- che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il Signor John Philip BURGESS si obbliga ad effettuare, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, la propria attività di docenza in corsi di conversazione in inglese, rivolti ad alunni frequentanti le classi prime, seconde e terze di scuola secondaria di primo grado dell'I.C.1 "Spini-Vanoni" di Morbegno.

Art. 2- Durata

Il presente contratto di prestazione d'opera di docente esperto madrelingua inglese ha valore esclusivamente nel periodo dal 21 febbraio all'8 giugno 2022. Ogni corso avrà una durata di 10 ore e sarà costituito da minimo 8 a un massimo di 12 alunni.

Art. 3 - Obblighi dell'Esperto

L'esperto si impegna a:

- a) prestare la propria opera ai fini di cui all'art. 1 in orario pomeridiano sulla base di calendari predisposti dall'Istituzione scolastica;
- b) svolgere la propria attività in presenza o in videoconferenza tramite l'applicativo "MEET" in base a quanto sarà disposto in merito dal Dirigente scolastico tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto;
- c) documentare quotidianamente la propria attività didattica mediante apposito registro che, al termine dell'incarico, costituirà autocertificazione dell'attività effettivamente realizzata;
- d) predisporre e somministrare eventuali prove di verifica di fine corso e provvedere alla relativa valutazione;
- e) a fornire, su richiesta del Dirigente scolastico, ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti.

L'esperto deve eseguire personalmente l'incarico conferito con esclusione di qualunque sostituto o ausiliario.

Art. 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento

L'I.C. "Spini Vanoni" di Morbegno, a fronte dell'attività personalmente svolta dalla Sig.ra Sofia PIZZINI, si impegna a corrispondere, al termine dell'attività, l'importo di € 35/ora lordo onnicomprensivo di ritenute erariali ed assistenziali, sia a carico del dipendente, sia a carico dell'amministrazione e al lordo dell'Iva.

Il compenso verrà corrisposto, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio UFPPTTE), così come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 55 del 03/04/2013, previa presentazione della relazione sulle attività svolte, unitamente al registro di cui al punto 3/c.

La copertura finanziaria del presente contratto è assicurata dalle quote che saranno versate dai genitori degli alunni frequentanti.

L'esperto sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.

Art. 5 - Autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza

Qualora l'esperto sia già dipendente di una Pubblica Amministrazione, lo stesso si impegna a richiedere tempestivamente la necessaria autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza, dandone contestuale comunicazione all'Istituto, con l'intesa che, nel caso in cui la predetta Amministrazione dovesse ricusare la richiesta di autorizzazione, il presente contratto è nullo di diritto.

Art. 6 - Responsabilità verso terzi

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

Art. 7 - Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto all'esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.

L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art.10.

Art. 8 - Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 9 - Recesso

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un'eventuale valutazione negativa emersa dall'azione di monitoraggio del percorso a cura della Scuola, l'Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Una sola assenza non giustificata potrà essere causa di recesso del contratto.

L'Istituto dovrà comunicare all'esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec, la propria volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di risoluzione del presente contratto l'esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

Art. 11 - Copertura assicurativa

L'esperto provvederà in proprio alla copertura assicurativa.

Art. 12 - Disciplina contrattuale

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2229 e seguenti del Codice civile.

In caso di recesso anticipato l'Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

La scuola si impegna a raccogliere i dati del prestatore, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena autonomia del rapporto di collaborazione. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi del T.U. n. 196/2003 e del GDPR UE 679/2016.

L'esperto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 14 - Titoli

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto.

Art. 15 - Registrazione

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

Art. 16 - Foro competente

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo la legge vigente. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del Foro competente di Sondrio.


IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL' ISTITUTO

Dott. Pier Luigi Labbadia



L'ESPERTO

Sig. John Philip Burgess



Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così espressamente e specificatamente approvati:

art. 6 - Responsabilità verso terzi;

art. 9 - Recesso;

art. 10 - Clausola risolutiva espressa;

art. 11 - Copertura assicurativa;

art. 16 - Foro competente.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL' ISTITUTO



Dott. Pier Luigi Labbadia

L'ESPERTO

Sig. John Philip Burgess